



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 e-mail fric83300c@istruzione.it
fric83300c@pec.istruzione.it - www.montesangiovanniuno.it

Al DSGA - Sig.ra Lombardi Maria Teresa
Agli Assistenti Amministrativi
Sig.ra Bottoni Antonia
Sig.ra Patrizi Lidia
Sig.ra Taglienti Valerie Veronique
SEDE

Oggetto: Circolare INAIL n. 42 del 12-10-2017 - Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell'art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.

In allegato alla presente si trasmette alle SS.LL. per opportuna conoscenza la circolare indicata in epigrafe che recita: "a seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail, (...) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 86, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (...)".

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l'Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all'Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio" quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell'Inail nella sezione "Supporto - Guide e manuali operativi". Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell'assicurazione, riguarda anche la gestione per conto dello Stato.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini fissati per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all'articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione e si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele STARITA
Documento firmato digitalmente